



## Cooperazione amministrativa nel settore fiscale Atto del Governo 8

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	8	
Titolo:	Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127	
Numero di articoli:	19	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	7 dicembre 2022	7 dicembre 2022
annuncio:	12 dicembre 2022	9 dicembre 2022
assegnazione:	9 dicembre 2022	9 dicembre 2022
termine per l'espressione del parere:	18 gennaio 2023	18 gennaio 2023
Commissione competente:	6 <sup>a</sup> Finanze e tesoro	VI Finanze

### Premessa e sintesi del contenuto

L'Atto del governo n. 8 intende recepire nell'ordinamento la **direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021** (cd. **DAC 7**), che modifica la stratificata normativa europea in materia di **scambio di informazioni nel settore fiscale** (*Directive on Administrative Cooperation - DAC*).

Con lo schema di decreto in esame si esercita, in particolare, la **delega** contenuta nel combinato disposto dell'[articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127](#) (legge di delegazione europea 2021) e del relativo allegato A, n. 10 alla legge medesima.

Lo schema di decreto si compone di **cinque capi**.

I **capi da I a IV** (articoli da 1 a 15) intendono recepire le **definizioni** e delineare le **procedure** relative agli **obblighi di comunicazione periodica** all'amministrazione fiscale degli altri Stati che le norme europee pongono in capo ai **gestori delle piattaforme digitali**.

Il **capo V** (articoli da 16 a 19) introduce **ulteriori modifiche** che riguardano tra l'altro la **protezione e violazione** dei dati, le **verifiche** congiunte e i **termini di decorrenza** del provvedimento.

### La direttiva (UE) 2021/514

La **direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021** (cd. **DAC 7**) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (*Directive on Administrative Cooperation - DAC*).

Si tratta di un complesso di disposizioni volte al **contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale**, nonché della pianificazione fiscale aggressiva intesa a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, mediante la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.

La direttiva del 2021 a tal fine modifica la [direttiva 2011/16/UE](#) (c.d. DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.

La DAC 1 è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni, con sei direttive successive, per estendere progressivamente l'ambito applicativo dello scambio di informazioni nel settore fiscale. Essa è recepita nell'ordinamento giuridico italiano, principalmente, con il [D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 29](#).

La DAC 1 prevede tre tipi di scambio di informazioni:

- scambio di informazioni su richiesta (articolo 5 e ss. gg), che si fonda per l'appunto su una richiesta effettuata da uno Stato membro richiedente a un altro Stato membro interpellato;

- scambio automatico (articolo 8 e ss. gg.) che prevede un flusso informativo sistematico e periodico, senza sollecitazione preventiva, tra Stati membri e su un insieme predeterminato di redditi e di capitali; l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro;

- scambio spontaneo (articolo 9) che avviene in via occasionale e spontanea, al ricorrere di specifiche condizioni.

Oggetto dello scambio automatico obbligatorio sono le informazioni elencate all'articolo 8, aventi a oggetto specifiche categorie di redditi e di capitali, individuate secondo la legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni. La comunicazione di tali informazioni ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili, attraverso la rete CCN (rete comune di comunicazione, ai sensi degli articoli 1 e 21 della DAC 1) e sull'interfaccia sviluppata dall'Unione (CSI).

Successivamente la [direttiva 2014/107/UE \(DAC 2\)](#) ha inserito nella DAC lo *standard* comune di comunicazione di informazioni (*Common Reporting Standard - CRS*) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per informazioni sui conti finanziari all'interno dell'Unione.

Il CRS prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti e stabilisce un quadro per tale scambio a livello mondiale. La direttiva del 2014 ha inoltre ampliato le categorie di reddito oggetto di scambio automatico.

La [direttiva \(UE\) 2015/2376 \(DAC 3\)](#) ha poi disposto lo scambio automatico di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri, mentre la [direttiva \(UE\) 2016/881 \(DAC 4\)](#) ha introdotto l'obbligo per le imprese multinazionali europee di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (cosiddetto *country by country reporting*) di talune informazioni fiscali, che poi saranno oggetto di scambio automatico tra Paese della capogruppo e Stati membri in cui le società controllate sono localizzate.

Alla luce dell'utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, la [direttiva \(UE\) 2016/2258 \(DAC 5\)](#) ha disposto l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l'accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie.

La [direttiva n. 2018/822/UE \(DAC 6\)](#) ha introdotto l'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva. Al fine di garantire la massima efficacia delle misure, data la dimensione transfrontaliera dei meccanismi da dichiarare, le informazioni comunicate vengono scambiate automaticamente tra le autorità fiscali nazionali.

La [direttiva 2021/514/UE \(DAC 7\)](#) interviene su tale impianto normativo per **estendere**, dal 2023, la **cooperazione amministrativa** fiscale tra gli Stati UE anche **al settore dell'economia digitale**.

Di conseguenza la direttiva estende l'obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

La direttiva oggetto di recepimento intende codificare il concetto di prevedibile pertinenza (*foreseeable relevance*) delle informazioni, delineare le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti (*group request*), estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (*royalties*), ampliare il novero delle informazioni da trasmettere, nonché regolamentare l'esecuzione dei controlli congiunti (*joint audits*).

Essa persegue lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell'economia mediante l'introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme. Questi ultimi sono tenuti, quindi, a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori presenti sulla piattaforma, utilizzata per lo svolgimento della propria attività nei confronti dei loro clienti.

La **principale novità** della DAC 7 è dunque l'**obbligo** posto, in capo ai **gestori delle piattaforme digitali** (opportunosamente definiti) di comunicare con cadenza periodica all'amministrazione fiscale degli altri Stati i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali (nuovo articolo 8- *bis quater* inserito nella DAC 1): si tratta di proventi derivanti da operazioni di vendita di beni e di servizi personali, di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto e di locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio. Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate. Tali informazioni sono oggetto di scambio automatico tra gli Stati membri a partire dal 2023.

Inoltre, la DAC 7 in parola:

- modifica la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta (contenuta nell'articolo 5 della DAC 1), tra l'altro al fine di chiarire le modalità di trasmissione delle informazioni di "prevedibile pertinenza": viene specificato che le informazioni richieste sono prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l'autorità richiedente ritiene che, conformemente al diritto nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell'indagine;
- estende il novero di informazioni oggetto di scambio automatico (articolo 8) anche al fine di includervi anche i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale;

- accorcia da sei a tre mesi la tempistica ordinaria per la risposta dello Stato interpellato nell'ambito di uno scambio di dati su richiesta (articolo 7 DAC 1)
- riordina la disciplina sulla presenza di funzionari negli uffici e sulla partecipazione alle indagini amministrative negli Stati membri, nell'ambito dello scambio di informazioni (articolo 11 DAC 1);
- dispone la possibilità di avviare verifiche congiunte (nuovo articolo 12-*bis* inserito nella DAC 1), condotte dalle autorità di due o più Stati membri;
- adegua la disciplina dello scambio di informazioni alla regolamentazione UE sulla protezione dei dati personali (articolo 25 DAC 1, che viene aggiornato al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, cd regolamento GDPR).

Con riferimento all'applicazione delle nuove norme, la DAC 7 prevede che:

1. gli Stati membri adottino e pubblichino **entro il 31 dicembre 2022** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2023;
2. siano invece adottate e pubblicate entro il 31 dicembre 2023, con applicazione, al più tardi a decorrere dall'1 gennaio 2024, le disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati.

Nella **relazione illustrativa dell'atto in commento**, il Governo chiarisce altresì che l'esigenza di ottenere informazioni circa i redditi prodotti attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali è stato oggetto di attenzione anche da parte dell'OCSE che, sin dal 2020 ha adottato le "[Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy](#)", e, nel 2021 ne ha esteso il campo di applicazione anche alla vendita di merci e locazione di mezzi di trasporto con le "[Model Reporting Rules for Digital Platforms - International Exchange Framework and Optional Module For Sale of Goods](#)".

## La norma di delega

L'**articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021)** ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), nonché quelli specifici stabiliti dalla legge stessa, i **decreti legislativi** per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea previsti agli articoli da 2 a 21 della legge e **all'annesso allegato A**.

La **direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021** in parola è contenuta nell'allegato A, n. 10 della predetta legge di delegazione europea e, come visto *supra*, il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2022.

Il **comma 2** chiarisce che gli schemi dei predetti decreti legislativi **sono trasmessi**, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, **alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica** affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Il sopra citato **articolo 31**, comma 1, della [legge n. 234 del 2012](#) dispone che il **termine** per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di **quattro mesi antecedenti il termine di recepimento** indicato in ciascuna delle direttive. La direttiva in esame prevede il termine del 31 dicembre 2022 per il recepimento, dunque il termine per l'esercizio della delega è astrattamente fissato al 31 agosto 2022.

Tuttavia, il medesimo comma 1 dispone che – come nel caso di specie – per le direttive il cui **termine così determinato** sia **già scaduto** alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (la quale è entrata in vigore il **10 settembre 2022**), o scada nei tre mesi successivi, la delega debba essere esercitata entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa**, ovvero entro il 10 dicembre 2023.

Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Il **comma 3** del medesimo articolo 31, ultimo periodo, stabilisce inoltre che, qualora il **termine per l'espressione del parere parlamentare** scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Il presente schema è stato assegnato il 9 dicembre 2022, con **termine per l'espressione del parere fissato al 18 gennaio 2023** (dunque successivamente alla data del 10 dicembre 2023).

Di conseguenza, il **termine per la delega** slitta di tre mesi, al **10 marzo 2023**.

## Il contenuto dell'atto

L'**articolo 1** dello schema anzitutto delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a IV dello schema in esame, precisando che esse riguardano lo **scambio automatico delle informazioni** rilevanti ai fini fiscali (di cui al successivo articolo 11), raccolte dai **gestori di piattaforma** su cui incombono gli obblighi di comunicazione. Detto scambio intercorre:

- tra **l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri** dell'Unione europea;
- tra **l'Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea** che abbiano sottoscritto un cd. accordo qualificante effettivo tra autorità competenti.

Ai sensi dell'articolo 2, lettera *g*) dello schema, si tratta di un accordo tra l'autorità competenti dello Stato italiano e quella di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate *ex lege*.

Tale accordo deve essere confermato da un atto di esecuzione (a norma del nuovo articolo *8-bis quater*, paragrafo 7, della [Direttiva 2011/16/UE](#)) che affida alla Commissione europea, su richiesta motivata dello Stato membro o di propria iniziativa, il compito di determinare se le informazioni sono equivalenti a quelle scambiate sulla base della.

Si demanda alla norma secondaria: l'individuazione delle procedure di adeguata verifica fiscale; altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma; le modalità ed ai termini di invio delle informazioni alle autorità competenti.

**L'articolo 2** reca le **definizioni** rilevanti.

In primo luogo lo schema individua **l'ambito soggettivo dei gestori di piattaforme**, il concetto di **attività pertinenti** e le relative specificazioni (lettere da *a*) a *m*)).

Successivamente vengono definiti i **venditori** (lettere da *n*) a *q*)).

Le lettere da *r*) a *ee*), recano le ulteriori definizioni che rilevano ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, tra cui le nozioni di **verifica congiunta e violazione dei dati**.

In particolare si segnalano le seguenti definizioni:

- per **piattaforma** (lettera *a*)) si intende qualsiasi *software*, compresi i siti *web* o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili dagli utenti (i.e. fruitori dei servizi) e che consentono ai venditori di fornire ad essi, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori. La definizione non include invece *software* che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma, senza consentire, per ognuno dei casi evidenziati, ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente;
- per **gestore di piattaforma** (lettera *b*)) si intende un'entità (cioè una persona giuridica, una società di capitali, una società di persone, un trust, una fondazione) che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma;
- le norme in esame non si applicano al **gestore di piattaforma escluso** di cui alla lettera *c*), cioè quello che fin dall'inizio e su base annua è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'intero modello di affari della piattaforma che gestisce è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;
- sono definite le condizioni alle quali (relative alla residenza o all'attività svolta) il **gestore di piattaforma è obbligato alle comunicazioni fiscalmente rilevanti** (lettera *c*))
- per **attività pertinente**, di cui alla lettera *h*), si intende un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo e rientrante in specifiche tipologie;
- per **corrispettivo**, ai sensi della lettera *l*), si intende: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso "ragionevolmente conoscibile".

Al riguardo il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che nel caso in cui un gestore di piattaforma faciliti la conclusione del contratto (tra l'acquirente e il venditore) e il corrispettivo per l'attività non sia riscosso tramite la piattaforma (può pertanto essere superiore, uguale o inferiore all'importo evidenziato nel contratto), il gestore di piattaforma è tenuto a segnalare il corrispettivo agevolato (ovvero il prezzo ragionevolmente conoscibile), ma non è tenuto a indagare ulteriormente sull'importo effettivo ricevuto dal venditore.

Le norme definiscono il **venditore** (lettera *n*)) come una persona fisica o un'entità che si è registrata sulla piattaforma e ha concluso un rapporto contrattuale con essa durante il periodo oggetto di comunicazione, svolgendo un'attività pertinente. La definizione di venditore non include il gestore di piattaforma che vende beni propri.

Analogamente al gestore escluso, la lettera *q*) definisce come **venditore escluso** un insieme di soggetti che presentano un rischio limitato con riferimento all'osservanza degli obblighi fiscali, come tipizzati dallo schema in esame.

In questa sede si ricorda che la disposizione individua la cd. **proprietà inserzionata** (lettera *bb*)). Per tale si intende **l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale**, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore.

**L'articolo 3** prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica per identificare i **venditori esclusi**; a tal fine può avvalersi delle informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte dello stesso venditore.

Il gestore può avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se il venditore è un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre 2000 attività pertinenti, mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Ugualmente il predetto gestore può avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se un venditore ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non ha superato i 2000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

**L'articolo 4** stabilisce, ai commi 1 e 2, le **informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori**, diversi dai venditori esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche.

Il comma 3 e il comma 4 prevedono alcune deroghe all'obbligo di acquisizione di informazioni, legate alla provenienza delle informazioni o alla loro indisponibilità.

In base al comma 5, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è tenuto a determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite attraverso le informazioni e i documenti di cui dispone negli archivi di cui dispone (anche avvalendosi delle interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione).

Il comma 6, in deroga a quanto previsto in via generale, dispone che il gestore, ai fini dell'espletamento delle procedure di adeguata verifica sui venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del provvedimento, cfr. *infra*), può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.

Infine, il comma 7 dispone, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 5 e 6, che qualora il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni acquisite sono inesatte - alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore - è tenuto ad attivarsi per chiedere al venditore di rettificare le informazioni inesatte e, al contempo, fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili, provenienti da una fonte indipendente.

**L'articolo 5** disciplina gli **obblighi di adeguata verifica con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore**. In sintesi, il venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale che corrisponde per le persone fisiche all'indirizzo di residenza e, se non disponibile, al domicilio. Le società di capitali, le società di persone e gli altri enti (come *trust* e fondazioni) si considerano residenti nello Stato in cui hanno la sede legale.

Nel caso in cui il gestore di piattaforma riscontri che il venditore ha un numero di identificazione fiscale - NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, tale venditore deve essere considerato residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.

Se il gestore di piattaforma acquisisce informazioni circa l'esistenza di una stabile organizzazione del venditore, quest'ultimo viene considerato residente anche nello Stato membro in cui è ubicata la stabile organizzazione.

Si prevede infine che, in deroga a quanto disposto nell'articolo 5 in via generale, il venditore è considerato residente anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione.

**L'articolo 6** disciplina gli **obblighi di adeguata verifica** con riguardo all'acquisizione delle informazioni sui **beni immobili in locazione** inserzionati tramite la piattaforma.

A tal fine, il comma 1 prevede che il gestore di piattaforma è tenuto ad acquisire l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il numero di iscrizione al catasto o il dato equivalente previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui è ubicato l'immobile. Ai sensi del comma 2 il gestore di piattaforma - ai fini dell'individuazione del venditore escluso - è tenuto ad acquisire per ogni venditore, che è un'entità ed ha effettuato oltre 2000 attività pertinenti di locazione di beni immobili (in relazione a una proprietà inserzionata tramite la piattaforma) i documenti giustificativi, i dati e le informazioni che attestano che tale proprietà appartiene allo stesso proprietario.

**L'articolo 7** prescrive la **frequenza** con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.

In particolare il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è tenuto ad espletare tutte le procedure di adeguata verifica a fini fiscali **entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione**. Sono concessi tempi più lunghi per l'adeguata verifica di taluni venditori e in particolare:

- per i **venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023** o alla data in cui un'entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, il gestore di piattaforma espleta le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione;
- il gestore di piattaforma può continuare ad avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, già espletate in relazione ai periodi oggetto di comunicazione precedenti, a specifiche condizioni legate alla disponibilità delle informazioni medesime.

**L'articolo 8** prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può **scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica** esclusivamente con riferimento ai **venditori attivi**, ossia coloro che prestano almeno un'attività pertinente (per esempio locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di comunicazione, ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.

**L'articolo 9** disciplina l'ipotesi di **espletamento delle procedure di adeguata verifica** in materia fiscale da parte di soggetti terzi. In tal caso la responsabilità, tuttavia, rimane in capo all'originario gestore di piattaforma (quello originario).

**L'articolo 10** delinea gli **obblighi di comunicazione** dei gestori di piattaforma e i casi di esonero.

In sintesi, i commi 1 e 2 prevedono che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (diverso da un gestore di piattaforma escluso) italiano sia tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni richieste entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce tale comunicazione. Viene disciplinata l'ipotesi in cui vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione per il medesimo venditore. Inoltre, se il gestore ha obblighi di comunicazione in più Stati membri può scegliere di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia adoperando specifici accorgimenti.

Il comma 3 disciplina il caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è qualificato come gestore estero: questi è tenuto a effettuare la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate e a comunicare le informazioni rilevanti entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. In deroga a tale ultimo obbligo, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto a fornire le informazioni rilevanti qualora vi sia un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, il quale già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia e sui venditori oggetto di comunicazione in quest'ultima residenti.

Il comma 6 disciplina il profilo temporale delle **prime comunicazioni**, stabilendo che le prime informazioni sono comunicate **entro il 31 gennaio 2024**.

Sono anche chiarite le modalità di invio delle informazioni sui corrispettivi secondo la valuta utilizzata; si stabilisce la periodicità delle informazioni relative al corrispettivo e si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione del contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri riguardo al fatto che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. Sono previste nuove comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate nel caso di modifiche successive.

Tale informazione affluisce al **registro centrale istituito dalla Commissione**.

**L'articolo 11** **elenca le informazioni** che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Vengono distinte le informazioni che devono essere fornite dal gestore di piattaforma da quelle relative al venditore oggetto di comunicazione, a seconda che l'attività pertinente da questi svolta sia diversa dalla locazione di beni immobili o la ricomprenda.

Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni medesime.

**L'articolo 12** introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione.

In sintesi il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e l'efficace attuazione nell'acquisizione delle informazioni, inserisce nel contratto con il venditore una **clausola unilaterale**: in base a tale clausola, se il venditore non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste dal gestore di piattaforma, a seguito dell'invio di due solleciti di risposta, successivi alla richiesta iniziale e sempre che siano decorsi 60 giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo/account del venditore viene chiuso dal gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma.

In alternativa, il gestore trattiene il corrispettivo dovuto al venditore, fino a quando non gli vengano fornite le informazioni richieste.

Vengono chiariti gli **obblighi di conservazione** documentale in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. In particolare, il gestore conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica fiscale fino al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

Sono poi disciplinate le **sanzioni applicabili** in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni. Per l'omessa comunicazione si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 21.000 euro**, prevista dall'[articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), **augmentata della metà**.

Nei casi, invece, di **incompleta o inesatta comunicazione** delle informazioni, si applica la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, **ridotta della metà**.

Nel caso di **violazione degli obblighi di registrazione dell'operatore a titolo di "gestore estero"** si applica la sanzione pecuniaria di **diecimila euro**.

Infine si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'introduzione di misure attuative delle disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione (commi 1 e 2 dell'articolo in esame).

**L'articolo 13** disciplina la **procedura per la scelta di un unico Stato membro** ai fini della comunicazione obbligatoria.

In sintesi, si rimette a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità con cui il gestore italiano, essendo qualificabile come tale in Italia e almeno in un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta anche le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

**L'articolo 14** regola la **procedura di registrazione unica di un gestore estero**, che è tenuto in sostanza:

- contestualmente all'avvio della propria attività, a effettuare la registrazione unica (di cui all'articolo 8-*bis quater*, paragrafo 4, della [Direttiva 2011/16/UE](#)) presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso altro Stato membro. A tal fine è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate un *set* di informazioni individuato dalle norme in esame;
- a informare l'Agenzia delle entrate sulle variazioni relative alle informazioni suddette, entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.

L'Agenzia delle entrate - nell'ambito della procedura di registrazione unica - assegna al gestore di piattaforma un **numero di identificazione individuale**, che viene comunicato per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Le norme indicano quattro casi in cui l'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale.

In particolare ciò avviene se:

- il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica direttamente all'Agenzia delle entrate che non esercita più attività tali da essere qualificato o qualificabile come tale;
- in assenza di tale comunicazione l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ha cessato l'attività;
- il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di gestore estero;
- l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma.

L'Agenzia delle entrate è tenuta a notificare prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei gestori di piattaforma, qualora essi omettano di effettuare la registrazione unica.

In caso di **violazione dell'obbligo di comunicazione**, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un primo sollecito per l'adempimento, nonché un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo; in caso di mancato adempimento di tale obbligo e trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.

In caso di revoca il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può essere autorizzato a registrarsi nuovamente, a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione. Tra questi ultimi devono essere ricompresi anche eventuali obblighi di comunicazione residui, non adempiuti dal medesimo gestore.

Infine, che ai fini della registrazione unica prevista prima della assegnazione del numero di identificazione individuale, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il medesimo attesta, con assunzione di responsabilità, la circostanza che non è stato assoggettato da parte di una o più autorità competenti degli Stati membri ad alcun provvedimento di revoca della registrazione.

**L'articolo 15** disciplina lo **scambio di informazioni** tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai

gestori di piattaforma.

L'Agenzia delle entrate invia tutte le informazioni rilevanti (di cui all'articolo 11, vedi *supra*) alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente; se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, le informazioni devono essere altresì inviate all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato. Sono definiti i termini di invio delle informazioni, ossia entro i due mesi successivi a decorrere dalla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il **primo scambio** di informazioni è **effettuato entro il 29 febbraio 2024**.

Sono chiarite anche le modalità di scambio informativo applicabile alle giurisdizioni estere con le quali è in vigore un accordo qualificante effettivo.

**L'articolo 16** specifica le **ulteriori modifiche** normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514.

In primo luogo (comma 1 dell'articolo 16) viene modificato in più parti l'articolo 31-*bis* del **D.P.R. 600 n. del 1973**, che disciplina l'assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

In sintesi, l'articolo 31-*bis* prevede che l'Amministrazione finanziaria provveda allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. Si provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa UE.

Sono previste specifiche cause di esclusione della trasmissione delle informazioni, cui si applicano le norme UE in tema di trattamento e segretezza.

Si consente, in sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri dell'Unione europea alle condizioni e nei termini delle norme UE.

Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a **controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri**, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

Le modifiche sono finalizzate:

- a inserire il riferimento al nuovo articolo 8-*bis quater* della [Direttiva 2011/16/UE](#) ed **estendere i termini di operatività dell'assistenza amministrativa**, già vigenti, **al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforma**;
- ad **aggiungere, oltre alle indicate imposte sul reddito e sul patrimonio, anche l'imposta sul valore aggiunto** e le altre imposte indirette, tra quelle per cui il corretto accertamento e le comunicazioni tra gli Stati membri non configurano una **violazione del segreto d'ufficio**.

Il Governo nella relazione illustrativa ricorda che, considerato il rilievo che l'imposta sul valore aggiunto assume per il funzionamento del mercato interno nonché la necessità per le amministrazioni fiscali degli Stati membri di poter valutare correttamente i profitti generati dai venditori sulle piattaforme digitali, è stato modificato l'[articolo 16, primo comma, della Direttiva 2011/16/UE](#), introducendo un esplicito riferimento all'IVA ed alle altre imposte indirette. Pertanto, le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette, eliminando così ogni incertezza in ordine al campo di applicazione dell'articolo stesso;

- a chiarire che la **partecipazione alle indagini amministrative** di funzionari delle amministrazioni fiscali di altri Stati membri dell'Unione Europea possa essere attuata anche attraverso l'uso di **mezzi di comunicazione elettronici**;
- a inserire un **nuovo termine**, pari a 60 giorni a far data dal ricevimento della **proposta del controllo simultaneo**, entro i quali l'Amministrazione finanziaria comunica l'esito, adesione o rifiuto motivato della proposta.

Viene inserito (articolo 16, comma 2) un **nuovo articolo 31-*bis*.1**, che introduce le **verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea**.

Per **verifica congiunta** si intende un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta, i quali

rappresentano un interesse comune o complementare per le medesime autorità competenti di detti Stati membri.

La previsione integra il quadro normativo vigente, che già disciplina la presenza negli uffici amministrativi di funzionari di un altro Stato membro e la loro partecipazione alle indagini amministrative e i controlli simultanei è ritenuto necessario introdurre anche lo strumento delle verifiche congiunte, disciplinate dal nuovo articolo 12-*bis* della [Direttiva 2011/16/UE](#), come modificata dalla Direttiva (UE) 2021/514 in recepimento.

Ai sensi del **nuovo articolo 31-*bis*.1**, (comma 1) in presenza di uno più soggetti d'imposta, la cui situazione presenta un interesse comune o complementare a più Stati membri, le rispettive Amministrazioni finanziarie possono decidere di procedere con **indagini amministrative affidate congiuntamente alle autorità competenti** di due o più Stati membri.

Il comma 2 prevede poi, in analogia ai controlli simultanei, che l'Amministrazione finanziaria, quando riceve una proposta di verifica congiunta, deve comunicare la propria adesione o il rifiuto motivato, nel termine di 60 gg dal ricevimento della stessa. Al comma 3 vengono disciplinate le modalità di svolgimento delle verifiche congiunte che, previo accordo formale, devono essere concordate e coordinate, anche sotto il profilo linguistico. Nel rispetto del suddetto quadro normativo, il funzionario di un altro Stato membro che partecipa alla verifica congiunta non può esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli che gli sono conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, il comma 4 prevede, altresì, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di nominare un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica nonché di adottare le misure necessarie per: - consentire ai funzionari degli altri Stati membri, che partecipano alle attività di verifica congiunta, di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente; - garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica; - e, infine, assicurare al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, il riconoscimento di diritti e di obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica. Nel corso della verifica congiunta, in base al disposto del comma 5, l'Amministrazione finanziaria deve individuare i fatti e le circostanze, attinenti all'attività di controllo, di comune intesa con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni, lo stesso comma 5, prevede, altresì, la stesura di una relazione finale, nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano nonché, entro sessanta giorni dall'emissione di tale relazione, l'esito della verifica viene notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati. Il comma 6, infine, prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 2 dell'articolo 16** modifica il [decreto legislativo n. 29 del 2014 con il quale è stata attuata la Direttiva 2011/16/UE](#), relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

In sintesi:

- si modifica l'articolo 1, comma 1, al fine di chiarire che le informazioni oggetto delle procedure di scambio tra autorità degli Stati membri sono definite "prevedibilmente **pertinenti**" in luogo di "prevedibilmente rilevanti".

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica allinea la normativa nazionale al testo dell'[articolo 1, comma 1, della Direttiva 2011/16/UE](#), avente per oggetto le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro, ai fini dello scambio di informazioni "prevedibilmente pertinenti" per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte contemplate dalla direttiva stessa;

- si novella l'articolo 4, che riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, cui sono aggiunti i commi da *3-bis* a *3-quater*.
- In particolare, nel nuovo comma *3-bis*, al fine di meglio delineare il concetto di informazioni "prevedibilmente pertinenti", si rimanda a quelle informazioni che, conformemente al diritto interno dell'autorità richiedente, sono da ritenersi "ragionevolmente pertinenti" per la verifica della posizione fiscale dei contribuenti, nominativamente identificati, oggetto di indagine amministrativa. Al nuovo comma *3-ter* si dispone che la "prevedibile pertinenza" delle informazioni richieste deve essere dimostrata all'autorità interpellata, esplicitando nella richiesta i motivi di carattere fiscale che la giustificano, unitamente alla specificazione delle informazioni richieste. Il nuovo comma *3-quater*, infine, precisa che, laddove la richiesta riguardi un gruppo di contribuenti non identificabili nominativamente, vi sono alcune informazioni minime che l'autorità richiedente deve fornire all'autorità interpellata.
- viene riformulato il comma 1 dell'articolo 5, riguardante lo **scambio automatico di informazioni**, prevedendo che i servizi di collegamento comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle categorie di reddito elencate all'[articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2011/16/UE](#) (redditi da lavoro

dipendente; compensi per dirigenti; prodotti di assicurazione sulla vita, non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe; pensioni; proprietà e redditi immobiliari; canoni). A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza;

- viene inserito all'articolo 5 un nuovo comma 1.1. il quale stabilisce che ogni anno i servizi di collegamento comunicano alla Commissione europea almeno due delle categorie di reddito summenzionate (articolo 8 della DAC 1) per le quali viene effettuato lo scambio di informazioni con le autorità competenti di ogni Stato membro e, anteriormente al 1° gennaio 2024, ne comunicano almeno quattro con riferimento alle informazioni scambiate dal periodo di imposta a partire dal 1° gennaio 2025.
- è aggiunto il nuovo articolo 10-*bis*, che introduce disposizioni in materia di **violazione dei dati**, intesa come violazione della sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, l'alterazione o qualsiasi incidente nell'accesso, nella divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni coinvolte, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare anche la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati. Facendo rinvio alla neo-introdotta nozione di violazione dei dati nel contesto dello scambio di informazioni, si stabilisce che l'Agenzia delle entrate comunica per iscritto e tempestivamente alla Commissione europea ogni violazione dei dati ed ogni provvedimento adottato per porvi rimedio, affinché la stessa Commissione informi senza ritardo tutti gli Stati membri della violazione comunicata ed i rimedi adottati. Il comma 2 stabilisce che, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, l'Agenzia delle entrate, considerata la natura dei dati, indaga sulla stessa e, ove non sia possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN). Il comma 3 dispone che nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, l'Agenzia delle entrate può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonché allo Stato o agli Stati membri interessati.

**L'articolo 16, comma 3**, introduce una norma di coordinamento volta a evitare ambiti di sovrapposizione tra gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforma e gli obblighi comunicativi previsti dalla normativa nazionale in materia di "affitti brevi" (articolo 4, comma 4 del decreto – [legge n. 50 del 2017](#)). I gestori di piattaforma non sono infatti tenuti a tali obblighi informativi.

Il richiamato comma 4 dell'articolo 4 dispone che gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. Sono previste sanzioni pecuniarie per la violazione dei predetti obblighi.

Il Governo chiarisce che tale esonero è volto a non creare disparità tra gli intermediari immobiliari che sono anche gestori di piattaforme e i gestori di piattaforme attivi in altri settori e, al contempo, evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai gestori di piattaforme di affitti brevi.

**L'articolo 17** introduce disposizioni a presidio della **protezione dei dati personali**.

In particolare:

- si designa l'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma come titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;
- si prevede che i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione adempiano a specifici obblighi informativi relativi alla gestione e alla raccolta dei dati nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

**L'articolo 18** reca la **clausola di invarianza finanziaria** e **l'articolo 19** dispone che le norme in esame si applichino a decorrere **dal 1° gennaio 2023**.

## Rispetto delle competenze costituzionali

La materia rientra nella **competenza legislativa esclusiva dello Stato**, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettere *a)* (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea) ed *e)* (sistema tributario e contabile dello Stato) Cost.

**Senato: Dossier n. 26**  
**Camera: Atti del Governo n. 8**  
**16 dicembre 2022**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono non essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
FI0008